

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il cliente afferma che l'intermediario ha gestito in modo negligente la chiusura del conto corrente collegato al dossier titoli causando reiterati e ingiustificati ritardi sia nel trasferimento dei titoli presso altro intermediario sia nel rilascio della certificazione delle minusvalenze; la condotta negligente dell'intermediario gli ha arrecato rilevanti danni patrimoniali e sofferenze psicologiche. Chiede la consegna della certificazione fiscale relativa alle minusvalenze e un indennizzo pari alle minusvalenze medesime per € 41.086,28.

L'intermediario contro deduce che nell'aprile 2025 istruiva la richiesta di trasferimento verso un altro intermediario degli strumenti finanziari presenti nel dossier e il trasferimento si concludeva nel corso del successivo mese di maggio; in data 03/06/2025 il cliente sottoscriveva la domanda di estinzione del conto corrente e dei rapporti collegati; in data 12/06/2025 veniva estinto il dossier titoli e il 07/07/2025 il correlato conto corrente; in data 09/07/2025 trasmetteva tramite posta ordinaria il documento di certificazione delle minusvalenze al recapito di residenza del ricorrente. Precisa che il cliente non ha fornito alcuna prova del danno subito, né ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio economico in relazione alle presunte perdite derivanti dall'impossibilità di operare sui titoli.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che l'intermediario convenuto non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali il primo trasferimento titoli non è andato a buon fine e il secondo non è stato completato nei

termini di legge; inoltre, l'intermediario non ha chiarito perché la certificazione delle minusvalenze relative a un dossier titoli estinto in data 12/06/2025 è stata recapitata solo il 26/09/2025 e non ha mai risposto alla richiesta di avere la registrazione della conversazione telefonica intercorsa con il servizio clienti; le plusvalenze realizzate nel periodo in cui è stato privato della certificazione fiscale delle minusvalenze superano ampiamente il valore delle minusvalenze, come dimostrano le contabili delle operazioni. Il cliente riconosce di aver ricevuto la certificazione fiscale delle minusvalenze a settembre (ovvero successivamente alla proposizione del ricorso) e chiede anche "di condannare l'intermediario a fornire formali chiarimenti in merito ai prolungati e ripetuti ritardi da essa stessa causati".

L'intermediario controreplica che ha istruito la prima richiesta di trasferimento, revocata dall'intermediario ricevente a causa di un errore procedurale; la certificazione delle minusvalenze è stata prodotta il 9/07/2025 ed è stata inviata il giorno successivo; nel mese di settembre ha trasmesso al cliente una copia conforme della certificazione.

DIRITTO

Il cliente si duole del ritardo con cui l'intermediario ha dato seguito a un ordine di trasferimento di titoli contenuti nel proprio dossier; si duole altresì della mancata consegna della certificazione fiscale delle minusvalenze, che gli avrebbe precluso la possibilità di compensare le minusvalenze con le plusvalenze realizzate nelle more del trasferimento. In ragione di ciò, chiede la consegna della certificazione fiscale delle minusvalenze e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che quantifica in € 41.086,28, pari all'ammontare delle minusvalenze.

Sulla prima delle domande, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, avendo il cliente, in sede di repliche, dato atto di aver ricevuto la certificazione fiscale delle minusvalenze nel mese di settembre e dunque successivamente alla proposizione del ricorso.

La domanda risarcitoria è invece infondata siccome del tutto sguarnita di prova. Dal compendio documentale in atti risulta soltanto che la prima richiesta di trasferimento è stata revocata per un errore procedurale ma non anche a quale intermediario (convenuto o ricevente il trasferimento dei titoli) sia imputabile detto errore. La seconda richiesta di trasferimento dei titoli risale al 16/04/2025 e l'operazione si è completata il 29/05/2025. Neanche con riguardo a questa seconda vicenda il cliente ha fornito elementi volti a provare o anche solo presumere una negligenza del convenuto. In ogni caso, nessuna prova è fornita con riguardo ai danni patrimoniali e non patrimoniali che il cliente lamenta come conseguenza dell'asserito ritardo. In generale, secondo il costante orientamento dei Collegi, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) presuppone la dimostrazione della effettiva esistenza ed entità dei danni medesimi, non potendo essere invocato un danno in re ipsa. La concreta sussistenza del danno deve quindi essere provata, anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione. Nel caso di specie, parte ricorrente non fornisce, tuttavia, alcun elemento a supporto della domanda risarcitoria. Quanto alla mancata possibilità di compensazione delle plusvalenze, è solo il caso di ricordare che la normativa fiscale in vigore consente di recuperare le minusvalenze fino al quarto anno successivo a quello di realizzo. L'art. 68, comma 5, del TUIR, stabilisce, infatti, che "se l'ammontare complessivo

delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere; non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE